



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 207/18/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POVOLETTO (UD) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 aprile 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 febbraio 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 29 aprile 2018 le consultazioni per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia;

VISTA la delibera n. 2/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale delle Regioni Lazio e Lombardia indette per il giorno 4 marzo 2018”* ed, in particolare, l'art. 18, comma 1;

VISTA nota del 20 aprile 2018 (prot. n. 33661) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Povoletto a seguito della segnalazione presentata dal sig. Oliviero Paoletti per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'Amministrazione comunale in relazione all'evento *“Festa degli anziani 2018”* per il quale è stata prevista *“adeguata pubblicità attraverso l'invito che sarà recapitato al domicilio dei cittadini”*. In particolare il Comitato, nel rilevare che *“l'attività oggetto di segnalazione appare riconducibile alle attività di comunicazione istituzionale”* e che *“non sembrano sussistere [...] i requisiti che consentono una deroga al divieto di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 28/200”*, ha proposto l'adozione di una sanzione per violazione del divieto di comunicazione istituzionale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 18 aprile 2018 con la quale il Sindaco di Povoletto ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“dal testo dell’invito inviato ai cittadini si evince univocamente l’entità della quota di compartecipazione”;*
- *“l’iniziativa [...] - che avrebbe dovuto aver luogo già nell’autunno del 2017 e rinviata varie volte in relazione alla mancanza di disponibilità del vano - ed è stata fissata per il giorno 28.04.2018 essenzialmente in funzione della possibilità di accedere allo stesso vano e la prenotazione dello stesso ebbe luogo antecedentemente alla data di convocazione delle consultazioni elettorali, quindi sotto questo profilo la data dell’evento può qualificarsi necessitata”;*
- *“i due momenti di aggregazione quello religioso prima e quello conviviale dopo sono gestiti da soggetti diversi dall’amministrazione ed in luoghi che non sono di proprietà dell’amministrazione”;*
- non si ritiene *“concretizzata la fattispecie di cui all’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000”;*

PRESA VISIONE del volantino recante l’invito all’evento *“Insieme in Festa 2018”* previsto per il giorno 28 aprile 2018, che riporta la firma del Sindaco e il logo del Comune di Povoletto, allegato alla documentazione istruttoria;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'invito oggetto di segnalazione è un'iniziativa di comunicazione istituzionale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 150/2000 ed è riconducibile all'Amministrazione comunale di Povoletto in quanto reca il logo del Comune ed è sottoscritto dal Sindaco di Povoletto;

RILEVATO che la predetta iniziativa ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 in quanto con delibera n. 30 del 29 marzo 2018, quindi successivamente alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali, la Giunta comunale ha stabilito di *“dare adeguata pubblicità all'iniziativa in questione, attraverso invito che sarà recapitato al domicilio dei cittadini ultrasessantenni”*;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione istituzionale realizzata con la diffusione dell'invito all'evento *“Insieme in Festa 2018”* non presenta i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - relativa ad una *“giornata di incontro e di festa”* - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere organizzata in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale invito riporta il logo dell'Ente ed è sottoscritto dal Sindaco nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la diffusione dell'invito oggetto di segnalazione integra la violazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Povoletto (UD) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata con la diffusione dell'invito all'evento "*Insieme in Festa 2018*". In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Povoletto e comunicata al Comitato regionale per le comunicazioni del Friuli Venezia Giulia e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi